

# Norme & Tributi



## PER CHI RESTA FUORI

Il calcolo della quota da devolvere va fatto comparando il patrimonio esistente alla data di acquisto della qualifica Onlus e a quello risultante alla data della perdita della qualifica stessa (e mancata adesione al Cts)

## L'intervista

Sisto: «Piano carceri articolato contro il sovraffollamento» —p.19

## Terzo Settore

Patrimonio da devolvere per l'Onlus fuori dal Runts —p.20

## Le perdite su crediti riducono il reddito del concordato

### Delega fiscale

Gli importi non incassati con elementi certi e precisi abbattano l'importo dovuto

L'imponibile non può comunque essere inferiore a 2mila euro

Lorenzo Pegorin  
Gian Paolo Ranocchi

Perdite su crediti in diminuzione del reddito d'impresa concordato al pari di minusvalenze e sopravvenienze passive.

È quanto prevede il decreto legislativo 108/2024 che riscrive parzialmente l'articolo 16 del Dlgs 13/2024 in tema di reddito d'impresa oggetto di concordato.

Il testo nella sua versione definitiva prevede ora che il saldo netto tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni in base all'articolo 5 e 73 del Tuir, determinano una corrispondente variazione fiscale del reddito imponibile concordato.

Parimenti anche il dato relativo al reddito 2023 necessario per la formulazione della proposta di concordato (rigo Po4 del modello Isa 2024/2025), dovrà essere depurato dalle componenti sopra richiamate.

Alla luce delle modifiche introdotte è quindi chiaro che in ipotesi di perdite su crediti maturate nei bilanci 2024 e 2025 le stesse po-

tranno essere portate in diminuzione del reddito concordato sul quale pagare le imposte. In questo caso le regole di ingaggio sono quelle dettate dall'articolo 101, comma 5 del Tuir.

Quindi si deve trattare di perdite che risultano da elementi certi e precisi così come definiti dalla disposizione in questione.

Va inoltre segnalato che in ambito reddito professionale all'articolo 15 del Dlgs 13/2024, deputato a determinare il reddito di lavoro autonomo oggetto di proposta per il concordato, è stato inserito fra i componenti che generano una variazione dell'imponibile la nuova lettera b-bis) riguardante i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater dell'articolo 54 del Tuir, che entrano stabilmente

fra le variazioni in aumento del reddito concordatario, aggiungendosi a plus e minusvalenze e ai redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi.

Si ricorda che in presenza di variazioni diminutive del reddito concordato per effetto delle componenti negative citate, in ogni caso il reddito (autonomo o d'impresa) assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2mila euro.

Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati in base all'articolo 5 del Tuir, nonché dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo Testo unico, il limite di 2mila euro è ripartito tra soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

Fin dall'origine il comma 3 del-

l'articolo 16 del Dlgs 13/2024 stabilisce che le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti a quello concordato riducono il reddito oggetto di patto col fisco fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo di tassare il reddito minimo di 2mila euro.

Ora l'ultimo decreto delegato (108/2024), a parziale integrazione del comma 4, del medesimo articolo prevede che il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, eventualmente determinate attraverso le variazioni ammesse all'imponibile concordato e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato. Ipotesi quest'ultima forse più di scuola che reale, che tuttavia si potrebbe generare in presenza di pesanti minusvalenze, sopravvenienze passive e/o perdite su crediti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### LA DENUNCIA DELL'UNCAT

## Gli avvocati tributaristi: notifiche del fisco anche ad agosto

«Notifiche di pignoramento subito dopo i cinque giorni dall'intimazione, intimazioni per cartelle già rottamate o rateizzate (quindi inutili), richieste istruttorie a 15 giorni, richieste di chiarimento sulle posizioni dei crediti per ricerca sviluppo, annuncio di notifica del verbale di accesso e richiesta documenti proprio in questi giorni (salvo rinviare a settembre dopo dure e ferme lamentele)». Lo denuncia una nota dell'Unicat (Unione nazionale delle camere degli

avvocati tributaristi). «Purtroppo - continua il comunicato - si sta verificando ciò che Unicat aveva paventato: che a una riforma fiscale ispirata a criteri di collaborazione tra fisco e contribuenti, anche per il tramite dei professionisti e degli avvocati tributaristi, si contrapponessero i prassi top down degli uffici fiscali. È vero che le norme prevedono il fermo (dal 1° agosto al settembre) dell'invio di comunicazioni sugli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni su-

esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata e le lettere di compliance; così come dei pagamenti». Da qui la richiesta indirizzata dall'Unicat all'agenzia delle Entrate: «disporre indicazioni o esigenze per le agenzie territoriali a vigilare sulla loro attuazione, nel caso specifico per dare respiro durante il mese di agosto, in assenza di ogni urgenza e necessità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Imposta di successione autoliquidata

## Due anni per la correzione dell'ufficio

### Indirette

I calcoli a carico del contribuente possono essere complicati

Angelo Busani

L'imposta di successione autoliquidata è senz'altro il punto più rilevante del testo unico dell'imposta di successione che è stato approvato in seconda lettura dal Consiglio dei ministri.

Per il resto, disposizioni sul trust a parte, non vi sono cambiamenti rilevanti, tranne quello inerente alla base imponibile delle rendite vitalizie, al fine sterilizzare il rischio che l'eccessivo abbassamento del tasso di interesse provochi, a causa del calcolo matematico attualmente imposto dalla legge, un risultato disastroso (come è stato dimostrato su «Il Sole 24 Ore» il 4 gennaio 2020). Quindi, in particolare, non cambiano le aliquote e non cambiano le franchigie.

Altra piccola modifica è quella inerente al caso (per il vero abba-

stanza raro) della successione nella quale vi sia un unico erede infra 26enne, il quale potrà accedere ai conti bancari del defunto, prima di aver presentato la dichiarazione di successione, per poter avere le risorse finanziarie occorrenti al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale.

Con riguardo dunque al pagamento delle imposte dovute in seguito a una successione ereditaria, oggi il contribuente autoliquidava le sole imposte ipotecaria e catastale (qualora la successione comprenda beni immobili) e questa autoliquidazione è il presupposto per poter registrare la dichiarazione di successione, in quanto nella relativa trasmissione telematica occorre dimostrare detto pagamento.

L'imposta di successione invece si deve pagare entro 60 giorni dalla data di notifica di un apposito avviso di liquidazione, che il fisco deve inviare entro tre anni dalla registrazione della dichiarazione di successione.

Con la vigenza della riforma e con effetto per i decessi che interverranno dalla sua data di entrata in vigore in avanti, i soggetti obbligati al pagamento invece dovranno autoliquidare:

- le imposte ipotecaria e catastale entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione (sotto questo profilo, pertanto, non cambia nulla rispetto a quanto accade attualmente);
- l'imposta di successione in base alla dichiarazione della successione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa (il quale rimane fissato in un anno dal giorno del decesso).

Il contribuente, in alternativa, potrà eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20% entro il termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in un otto rate trimestrali oppure, se si tratta di importi superiori a 20mila euro, in un massimo di 12 rate trimestrali (non essendo però ammissibile dilazionare importi inferiori a mille euro).

Nel caso in cui l'Agenzia rilevi un difetto di autoliquidazione, si avrà (entro due anni dal giorno di registrazione della dichiarazione di successione) la notifica di un avviso di liquidazione cui dovrà con seguire, entro 60 giorni, il pagamento della maggiore imposta pretesa dall'ufficio unitamente a una sanzione amministrativa (at-

tualmente pari al 30 per cento dell'imposta non versata), ridotta a un terzo se sia pagata entro il predetto termine di 60 giorni.

Con riguardo all'autoliquidazione, la scelta compiuta nella di riforma dell'imposta di successione non appare essere nel segno della semplificazione: l'autoliquidazione non è nuova al sistema dell'imposta di successione in quanto, una modalità identica fu introdotta (in parallelo con l'autoliquidazione dell'imposta di registro) dall'articolo 23, legge 413/1991 e restò in vigore dal 1° gennaio 1992 al 31 aprile 1994 (per effetto dell'articolo 9 del Dl 260/1994).

La repentina abolizione che l'autolidazione subì allora e il conseguente ritorno al sistema di pagamento dell'imposta di successione previa sua liquidazione da parte dell'ufficio trovò ragione nella considerazione che il calcolo da compiere, se è facile nella maggior parte dei casi, in non poche situazioni è invece molto complicato, perché occorre tenere in considerazione una pluralità di fattori di non facile gestione (presunzione del dieci per cento, passività deducibili, riduzioni e detrazioni eccetera).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### ACCORDO DI SECONDO LIVELLO

## Lavoro notturno, permessi in più e flessibilità

Riposi, misure di welfare e investimenti formativi in cambio di flessibilità organizzativa: queste, in poche parole, sono le linee guida che hanno spinto Amplia Infrastructures Spa, l'impresa di costruzioni del Gruppo Autostrade per l'Italia e le rappresentanze sindacali nazionali, aziendali e territoriali a firmare il 25 luglio un accordo di secondo livello molto innovativo per le attività della manutenzione.

La questione principale che hanno dovuto affrontare le parti presenti al tavolo sindacale è quella del lavoro notturno: si tratta di un'azienda che può svolgere alcune lavorazioni solo di notte, quando il traffico autostradale è ridotto e di conseguenza i disagi per l'utenza possono essere minimizzati, e quindi ha l'esigenza di utilizzare in misura massiccia e strutturale il lavoro notturno.

Un'esigenza confermata dallo stesso accordo, che prende atto della «necessità di svolgere programmi lavoro con prestazioni lavorative in modalità notturna nonché la possibilità - in occasione delle emergenze - di prestazioni di sabato, domenica e festivi».

Questa necessità, secondo l'accordo, è funzionale a garantire la stabilità degli utenti ma anche a salvaguardare gli operai chiamati a svolgere le attività di manutenzione, che possono svolgere il loro compito in maniera più sicura quando ci sono meno veicoli sulla carreggiata.

Un'esigenza legittima, quindi, che deve tuttavia tenere conto del sacrificio che lo svolgimento continuativo del lavoro notturno determina in capo ai lavoratori.

Le contrapposte esigenze dell'azienda e dei lavoratori hanno trovato una risposta con l'accordo collettivo, in quanto le parti - sfuggendo alla tentazione di limitarsi a dare un valore esclusivamente economico allo svolgimento del lavoro notturno - hanno investito su un pacchetto di misure volte a bilanciare il sacrificio individuale dei lavoratori con meccanismi compensativi di diversa natura.

Il primo bilanciamento riguarda i riposi: rispetto alla disciplina aziendale vigente, viene ridotto il numero complessivo di giorni di lavoro in regime notturno che danno diritto alla maturazione di un giorno riposo (scende da 18 a 14), e si prevede un ulteriore incremento dopo il raggiungimento di alcuni scaglioni (un giorno aggiuntivo dopo 80 notti, due giorni dopo 120 notti, tre giorni dopo 160 notti).

L'aumento dei permessi va di pari passo con una tutela di tipo economico: si prevede, per gli operai, il riconoscimento di buoni di welfare aziendale (convertibili in versamenti al fondo di previdenza complementare) il cui importo cresce, come per i permessi, al raggiungimento di determinati scaglioni di lavoro notturno; l'importo di partenza, uguale per tutti, è di 250 euro, ma si raddoppia in caso di raggiungimento delle 500 ore di lavoro notturno nell'anno (con un ulteriore incremento in caso di superamento delle mille ore complessive di lavoro nello stesso periodo di riferimento).

A questo si aggiungono misure volte a potenziare il sistema incentivante e a migliorare il livello minimo delle retribuzioni, oltre a una conferma della disciplina della cosiddetta indennità di richiamo, spettante in caso di attività lavorativa svolta di sabato, domenica o festivo e in presenza di alcune condizioni definite dall'accordo.

L'intesa tiene conto anche dell'impatto che genera il lavoro notturno nelle diverse fasce di età, prevedendo per i lavoratori che si avvicinano all'età di pensionamento la possibilità di svolgere mansioni di formazione e tutoraggio verso i nuovi assunti. La necessità di incrementare l'organico è, infatti, una conseguenza positiva della scelta di rafforzare i permessi messi a disposizione del personale, e si combina con le varie misure dell'accordo in modo da favorire un ricambio generazionale equilibrato.

Un pacchetto di misure che va di pari passo con la scelta aziendale di sperimentare anche per il personale di cantiere che svolge mansioni di natura amministrativa una prima forma di smart working (un giorno a settimana).

Questo accordo conferma un principio importante: le relazioni industriali di livello aziendale svolgono un ruolo cruciale per avvicinare in modo efficiente le esigenze di flessibilità delle imprese con le istanze di tutela dei lavoratori, perché in quella sede negoziale sono presenti i soggetti maggiormente capaci di interpretare i fabbisogni delle parti e di mediare tra le loro esigenze contrapposte.

—Gianpiero Falasca

© RIPRODUZIONE RISERVATA